



ACCORDO

Tra

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Gaetano Martino" di Messina – codice fiscale e partita IVA n. 03051890832, per brevità indicata come "AOU", rappresentata dal Direttore Generale, domiciliato per la sua carica presso la stessa AOU, via Consolare Valeria n° 1, Gazzi, Messina;

e

L'Università degli Studi di Messina, con sede in Piazza Pugliatti n.1, 98100 Messina, di seguito denominata per brevità Università, partita IVA e codice fiscale n. 80004707837, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Salvatore Cuzzocrea;

PREMESSO CHE

- nella GURS – Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - parte prima n° 19 del 3 aprile 2020 è stato pubblicato il protocollo d'intesa stipulato tra la Regione Siciliana e l'Università degli studi di Messina siglato in data 4 febbraio 2020;
- l'art. 2, comma 1, del citato protocollo d'intesa prevede che *"La collaborazione tra il Servizio Sanitario Regionale e l'Università degli Studi si realizza prioritariamente attraverso l'Azienda Ospedaliera Universitaria di riferimento, in modo da garantire, mediante una programmazione concertata, il perseguimento di obiettivi di qualità, di efficienza, di efficacia, di economicità e di appropriatezza, sia delle attività assistenziali, che di quelle didattiche e di ricerca"*;
- l'art. 13, comma 5, prevede che *"Sempre ai soli fini della determinazione della dotazione organica, il numero delle unità del personale universitario dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria che svolge attività assistenziale sarà quantificato con una valenza di impiego pari al 60% di quella del corrispondente personale del servizio sanitario regionale, considerato il supporto svolto nelle attività didattico-scientifiche nei laboratori di ricerca e nei corsi di laurea"* e il comma 15 del medesimo articolo statuisce che il personale universitario sanitario *"è tenuto ad impegnare nelle attività istituzionali di pertinenza, ivi compresa l'attività didattica e di ricerca, e nelle strutture di appartenenza il totale del proprio debito orario"*;
- l'art. 16, al comma 4, dispone che *"In attuazione dei rapporti di collaborazione [...], l'Azienda Ospedaliera Universitaria mette a disposizione dell'Università strutture, personale ed attrezzature al fine di potere consentire l'espletamento delle attività didattiche, scientifiche ed assistenziali, ivi compresi i correlati servizi generali per gli studenti e i docenti"* e al comma successivo che *"Le strutture, il personale e le attrezzature necessarie per l'attività dei corsi di studio e di specializzazione dell'area medica e delle professioni sanitarie saranno individuate nei successivi accordi attuativi, di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 502/92 e ss.mm.ii. tenendo conto della tipologia e dei volumi dell'attività assistenziale necessaria per la formazione degli specializzandi e del personale sanitario"*;
- i commi 9 e 10 del medesimo articolo, prevedono che *"Per lo svolgimento degli insegnamenti tecnico-pratici, nonché delle discipline previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di laurea delle professioni sanitarie, l'Università può direttamente avvalersi del personale dei ruoli del servizio sanitario regionale. Tale personale deve essere in possesso dei requisiti ritenuti idonei dalla Scuola di Medicina e Chirurgia, tenuto conto dell'esperienza didattico scientifica acquisita. L'Ateneo può, inoltre, affidare funzioni di tutor ai dipendenti delle strutture coinvolte. Al personale medico, sanitario e delle professioni sanitarie del*

servizio sanitario regionale, in possesso del massimo livello di formazione professionale, ed in mancanza di questo requisito, al personale a cui, per attività professionale svolta, sia riconosciuta competenza, capacità, esperienza quinquennale di servizio nell'ambito della formazione che sia ritenuto dotato di capacità didattico pedagogica, possono essere affidate funzioni di tutor al fine di assistere ed orientare gli studenti dei corsi di studio e di specializzazione dell'area medica e delle professioni sanitarie”;

RAVVISATA

la necessità di dare attuazione alle disposizioni protocollari sopracitate;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Art 2 – Personale non docente universitario dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria in servizio presso l'A.O.U.

1. I Dipartimenti Universitari, su proposta dei Consigli dei Corsi di Studio, affidano gli insegnamenti tecnico-pratici (laboratori) e le discipline previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di laurea delle professioni sanitarie, nonché la funzione di coordinatore di tirocinio ovvero di tutor al fine di assistere ed orientare gli studenti dei corsi di studio e delle professioni sanitarie, prioritariamente, al personale non docente universitario dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, trasmettendo all'Ateneo e all'Azienda la relativa delibera con l'indicazione dei nominativi e degli insegnamenti specifici, impegnandosi a comunicare, nel più breve tempo possibile, il calendario delle attività didattiche.
2. Ai fini del computo orario nell'ambito del coordinamento delle attività di tirocinio 1 CFU è equiparato ad 1 h.
3. Le attività di cui al comma 1 sono svolte all'interno dell'orario di lavoro.

Art 3 – Personale dei ruoli del servizio sanitario regionale in servizio presso l'A.O.U.

1. Qualora residuino attività didattiche da assegnare, i Dipartimenti Universitari, su proposta dei Consigli dei Corsi di Studio, possono affidare direttamente gli insegnamenti tecnico-pratici (laboratori) e le discipline previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di laurea delle professioni sanitarie, nonché la funzione di coordinatore di tirocinio ovvero di tutor al fine di assistere ed orientare gli studenti dei corsi di studio e delle professioni sanitarie al personale dei ruoli del servizio sanitario regionale che svolge attività presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria, previa valutazione del possesso dei requisiti ritenuti idonei, tenuto conto dell'esperienza didattico-scientifica acquisita e delle competenze tecnico-professionali.
2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte all'interno dell'orario di lavoro.

Art. 4 - Partecipazione alle Commissioni d'esame

Il personale universitario dell'area tecnico-scientifica e socio sanitaria e il personale dei ruoli del servizio sanitario regionale in servizio presso l'Azienda Ospedaliera in possesso del titolo di cultore della materia può svolgere l'attività di componente di Commissione di esame all'interno dell'orario di lavoro, compatibilmente con l'espletamento dei doveri istituzionali e, in particolare, con le funzioni assistenziali.

Art. 5 – Durata

Il presente accordo ha durata triennale e, in mancanza di disdetta, si intende prorogato per un eguale periodo, alle medesime condizioni di cui al citato protocollo d'intesa.

Per L'Università degli Studi di Messina
Il Rettore
Prof. Salvatore Cuzzocrea

Per l'A.O.U. Policlinico "G. Martino"